

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI ED I
COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA, MARANO SUL PANARO,
SAVIGNANO SUL PANARO, VIGNOLA, ZOCCA, PER LA GESTIONE IN
FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E CURA
DEI CANI RANDAGI O VAGANTI INCUSTODITI E/O RINUNCIATI DI
PROPRIETA', NONCHE' DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO PER IL
RECUPERO DI CANI E GATTI INCIDENTATI E SERVIZI CONNESSI ED
AGGIUNTIVI - PERIODO 01/01/2027 AL 31/12/2029**

TRA

l'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI, C.F. e Partita Iva 02754930366, con sede in Vignola Via Bellucci n. 1, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante protempore Iacopo Lagazzi;

ED

il COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA, C.F. e Partita Iva 00285350369 con sede in Piazza Roma n. 5, in persona del Sindaco e legale rappresentante protempore Federico Poppi, in esecuzione della deliberazione C. C. n. ;

il COMUNE DI MARANO SUL PANARO, C.F. e Partita Iva 00675950364, con sede in Piazza Giacomo Matteotti n. 17, in persona del Sindaco e legale rappresentante protempore Giovanni Galli, in esecuzione della deliberazione C. C. n. del;

il COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO, C.F. e Partita Iva 00242970366, con sede in Via Doccia n. 64, in persona del Sindaco e legale rappresentante protempore Tagliavini Enrico, in esecuzione della deliberazione C. C. n. del;

il COMUNE DI VIGNOLA, C.F. e Partita Iva 00179790365, con sede in 4 Via Bellucci n. 1, in persona del Sindaco e legale rappresentate protempore Pasini Angelo, in esecuzione della deliberazione C. C. n. ____del____;

il COMUNE DI ZOCCA, C.F. e Partita Iva 00717780365, con sede in Via del Mercato n. 104, in persona del Sindaco e legale rappresentante protempore Ropa Federico, in esecuzione della deliberazione C. C. n. del ____;

PREMESSO CHE:

- La legge 14/8/1991, n. 281, *“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”*, fa obbligo ai Comuni, singoli o associati, di realizzare, risanare e mantenere idonee strutture con funzione di canili pubblici per il ricovero ed il controllo medico veterinario dei cani vaganti rinvenuti, attuando idonei piani tesi al controllo delle nascite in funzione di prevenzione e contrasto del fenomeno del randagismo e, in generale, alla massima tutela e benessere degli animali;
- La legge regionale n. 27/2000 *“Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”*:
 - recependo la legge n. 281/1991, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

- indica i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, quali attuatori, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, degli interventi per la tutela ed il controllo della popolazione canina, al fine di prevenire il randagismo; sulla base delle sopracitate disposizioni di legge è fatto quindi obbligo ai Comuni di garantire il funzionamento del servizio di ricovero, protezione e controllo della popolazione canina;

Preso atto che con deliberazione n. 63/2016 del Consiglio dell'Unione Terre di Castelli, è stato approvato l'atto di indirizzo *"Affido, assistenza veterinaria, cure e gestione dei cani e gatti, nei Comuni dell'Unione Terre di Castelli"*, nel quale è esposta la fattibilità di una innovativa modalità di gestione, in linea con la legge regionale n. 27/2000, basata sulle seguenti linee di azione:

- una più stretta collaborazione con il mondo associazionistico;
- promozione dell'affido immediato;

Preso atto con la suddetta deliberazione è stato incaricato il Dirigente della Struttura Tecnica dell'Unione Terre di Castelli dell'adozione di tutti i conseguenti adempimenti ed in particolare dei rapporti con i Comuni interessati alla sottoscrizione di un accordo per la gestione in forma associata del servizio di ricovero, protezione e controllo della popolazione canina (cani) e felina (gatti);

Vista la precedente convenzione approvata con Delibera di Consiglio Unione n. 37 del 30/11/2023 con scadenza 31/12/2026;

Considerata pertanto la volontà da parte dei Comuni di Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola e Zocca di continuare in forma associata il servizio di gestione del ricovero, protezione e controllo della popolazione canina e di pronto soccorso per il recupero di gatti incidentati e custodia;

Considerato che, a tal fine è necessario provvedere alla stipula di una nuova convenzione tra l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni aderenti, al fine di articolare anche il servizio di ricovero, protezione e controllo della popolazione canina e felina;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, dell'art. 4 della Legge 14.8.1991, n. 281, e L.R. 27/2000, e Regolamento del Benessere animale dell'Unione Terre di Castelli, ha per oggetto la gestione in forma associata del servizio di gestione del ricovero, protezione e controllo della popolazione canina e di pronto soccorso per il recupero di gatti incidentati e loro custodia;

In particolare mediante l'attività in oggetto i Comuni associati assicurano lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) Ricovero cura e custodia dei cani vaganti, rinunciati o affidati ai Comuni associati secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.
- b) Accalappiamento degli animali in pronto intervento 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi su richiesta delle amministrazioni comunali o Autorità competenti.
- c) Custodia dei cani recuperati nei territori dei Comuni convenzionati, per il tempo necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all'affidamento ad eventuali richiedenti.

- d) Custodia dei cani morsicatoti ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.P.R. n. 320/54, su disposizione del competente Servizio Veterinario per il periodo di osservazione previsto dalle norme vigenti.
- e) Custodia di animali sottoposti a sequestri disposti da Autorità Giudiziarie.
- f) Custodia di cani detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi competenti.
- g) Servizio di pronto soccorso e recupero di cani feriti e coinvolti in incidenti stradali 24 ore su 24 su richiesta delle amministrazioni comunali o dei Comandi di Polizia Municipale o Autorità competenti.
- h) pronto soccorso per il recupero dei gatti incidentati, rinunciati dai proprietari, nonché dei servizi di custodia temporanea, in caso di necessità sanitaria, fornendo agli animali recuperati e presi in custodia vitto e alloggio,
- i) Assistenza veterinaria.
- j) Recupero, trasporto e smaltimento di carcasse di animali d'affezione su richiesta delle Amministrazioni Comunali o dei comandi di Polizia Municipale o Autorità competenti.
- k) Gestione del canile/gattile intercomunale presso struttura idonea.
- l) Ogni altra funzione, servizio e/o attività, ritenuta strettamente attinente e/o complementare a quelle afferenti la gestione dei servizi in parola.

Art. 1 - bis **(Colonie feline)**

Le **Colonie feline** sono disciplinate dalla *L.R. 27/2000* e non rientrano nella presente convenzione.

Infatti compito di ogni Comune, in quanto garante della tutela degli animali d'affezione e organo di prevenzione del randagismo, è quello di tutelare e supportare la presenza e permanenza delle colonie feline, e nello specifico:

- di assicurare il miglior risultato possibile dalla gestione delle colonie feline sul territorio comunale;
- di ottenere, per ogni animale appartenente alle colonie feline, il maggior benessere possibile compatibilmente con il suo stato di salute e nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche della specie;
- di garantire le condizioni igienico sanitarie del territorio dove sono ubicate le colonie feline;
- di assicurare il costante monitoraggio e censimento dei soggetti presenti nelle colonie, nonché il controllo della crescita della popolazione felina.
- di effettuare il censimento / mappatura delle colonie feline esistenti e/o nuove.

Per adempiere agli obblighi suddetti si specifica che ogni Comune dovrà provvedere a stipulare apposite convenzioni con Enti del Terzo settore al fine di gestire le colonie feline territoriali.

Art. 2 **(Ambito territoriale)**

Il diritto di usufruire del canile/gattile intercomunale presso una struttura idonea e dei relativi servizi associati compete agli Enti aderenti alla presente convenzione.

Art. 3 **(Finalità)**

1. La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato dei servizi oggetto della presente convenzione attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali e finanziarie necessarie per assicurare i servizi, uniformando i processi, i comportamenti e le metodologie di intervento.

2. La gestione associata del canile/gattile intercomunale presso struttura idonea costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.

Art. 4

(Ente Capofila e deleghe)

1. L'Unione Terre di Castelli viene individuato quale "*Ente capofila*" e viene espressamente delegato a svolgere tutte le funzioni amministrative e contabili necessarie alla gestione del canile, alle procedure di affidamento servizi, ivi comprese le attività di stazione appaltante, nel rispetto di quanto contenuto nella presente convenzione.
2. Restano in capo ai singoli Comuni le attività e procedure in materia di tutela e controllo della popolazione canina e felina di cui alla L.R. n. 27/2000, non previste in convenzione e non attribuite all'Ente Capofila.

Art. 5

(Modalità di gestione dei servizi associati)

1. La gestione del canile/gattile intercomunale e dei connessi servizi associati è svolta mediante concessione a terzi previo affidamento di servizi ai sensi delle normative di settore.
2. I servizi associati oggetto di questa convenzione che il gestore della struttura canile/gattile dovrà svolgere sono di seguito riassunti:
 - Ricovero custodia dei cani randagi e rinunciati di proprietà, nonché di pronto soccorso per il recupero di cani incidentati, fornendo agli animali recuperati e presi in custodia vitto e alloggio secondo le modalità prescritte dalla legge regionale n. 27 del 7/4/2000, come custodia permanente e comprensiva dei seguenti servizi:
 - a) Disponibilità di BOX riscaldati per gli animali che ne avessero bisogno in ragione del loro stato di salute;
 - b) Necessaria presenza in loco di ambulatorio, o convenzionato, ove effettuare i trattamenti profilattici ed immunizzanti necessari che dovranno essere effettuati dal veterinario della struttura;
 - c) Servizio di accalappiamento sul territorio del comune dalle ore 08:00 alle ore 19:59; Servizio di reperibilità diurna (dalle ore 08:00 alle ore 19:59) nei giorni feriali e festivi;
 - d) Servizio 24h/24 di pronto soccorso; Assistenza veterinaria ordinaria; Servizio recupero comportamentale.
 - Servizi di pronto soccorso per il recupero dei gatti incidentati, nonché dei servizi di custodia temporanea, fornendo agli animali recuperati e presi in custodia vitto e alloggio, comprensivi di:
 - a) Necessaria presenza in loco di ambulatorio, o convenzionato, ove effettuare i trattamenti profilattici ed immunizzanti necessari che dovranno essere effettuati dal veterinario della struttura;
 - b) Servizio di recupero sul territorio del comune dalle ore 08:00 alle ore 19:59;
 - c) Servizio di reperibilità diurna (dalle ore 08:00 alle ore 19:59) nei giorni feriali e festivi;
 - d) Servizio 24h/24 di pronto soccorso, Assistenza veterinaria ordinaria.
 - Servizi aggiuntivi extra, assistenza veterinaria straordinaria.
 - Servizio di accalappiamento sul territorio del comune dalle ore 20:00 alle ore 07:59; Servizio di reperibilità notturna (dalle ore 20:00 alle ore 07:59) nei giorni feriali e festivi;
 - ricovero animali d'affezione feriti e/o affetti da patologie che necessitano di isolamento sanitario (gattile/canile sanitario);

- Trasporto, su richiesta del Servizio Veterinario, delle carcasse dei cani soppressi in via eccezionale ai sensi della normativa vigente e di quelli rinvenuti morti sul territorio e consegnati dal canile stesso ad un Centro di smaltimento autorizzato.
- Svolgimento di iniziative incentivanti l'adozione.

Art. 6 **(Attività di direzione e vigilanza)**

1. I compiti di programmazione, indirizzo e controllo del servizio associato sono svolti dall'Unione Terre di Castelli di concerto con i Comuni aderenti
2. Le funzioni di verifica e di controllo del raggiungimento degli obiettivi, dell'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente convenzione spettano all'Unione Terre di Castelli.

Art. 7 **(Rapporti finanziari e garanzie)**

1. I Comuni aderenti alla convenzione versano una quota annua necessaria per lo svolgimento dei servizi associati. Tale quota è definita nei termini indicati all'art. 7.
2. La quota annua a carico dei singoli Comuni è determinata in relazione al numero dei cani presenti in struttura e di proprietà di ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente secondo la seguente formula:

$$Q = (Ps : Tab) \times Abc$$

Dove:

Q: è la quota annua a carico di ciascun Comune;

Ps: è la previsione di spesa annua complessiva della gestione dei servizi associati;

Tab: è la somma dei cani di tutti i Comuni associati;

Abc: è il numero dei cani di ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

Di seguito la previsione, visionando i report passati, per l'anno 2025 per ciascun Comune:

COMUNI	PRESENZE CANI ANNUALI	COSTI TOTALI SERVIZI CANI, GATTI, REPERIBILITÀ, INIZIATIVE ADOZIONI, ACCALAPPIAMENTO H24, SPESE EXTRA VETERINARIE (iva inclusa)
CASTELVETRO	12	27.000,00 €
MARANO SUL PANARO	10	23.000,00 €
SAVIGNANO SUL PANARO	19	43.500,00 €
VIGNOLA	24	55.000,00 €
ZOCCA	5	11.500,00 €
TOTALI	70	160.000 €

3. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza all'Unione Terre di Castelli.
4. La quota relativa alla gestione associata è riferita alle spese per la gestione ordinaria del canile/gattile presso la struttura idonea e dei servizi associati, comprensiva anche di tutte le spese extra sanitarie relative agli animali presenti in struttura.

Art. 8 **(Durata della convenzione)**

1. La durata della convenzione è stabilita in anni **3 (tre)** dalla data della sua stipula, con scadenza entro il 31 dicembre 2029.

Art. 09
(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)

1. Il recesso del Comune aderente è comunicato all'Unione Terre di Castelli entro il 30 giugno e decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione. Qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.
2. Il recesso è annotato a cura del Presidente dell'Unione Terre di Castelli in calce all'originale della presente convenzione o su foglio aggiunto allegato alla stessa e reca gli estremi del Comune che recede, la relativa deliberazione consiliare di recesso assunta dallo stesso e la data di effetto del recesso.
3. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione.
4. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata, o a seguito di scioglimento.

Art. 10
(Adesione successiva di altri Comuni alla convenzione)

1. E' sempre consentita la successiva adesione alla presente convenzione da parte degli altri Comuni dell'Unione Terre di Castelli.
2. L'adesione avviene mediante approvazione della presente convenzione da parte dei rispettivi Consigli comunali dei Comuni interessati ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo all'adozione della deliberazione di adesione e sottoscrizione del relativo atto di adesione da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti.
3. L'adesione è annotata a cura del Presidente dell'Unione Terre di Castelli all'originale della presente convenzione mediante allegazione alla stessa dell'atto di adesione a firma del Sindaco del Comune aderente.
4. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

Art. 11
(Modifiche della convenzione)

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi di tutti gli enti convenzionati.
2. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere proposte all'Unione Terre di Castelli.
3. Il recesso di un Comune convenzionato o l'adesione di altri Comuni alla presente gestione associata non comportano la modifica della convenzione, fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11.

Art. 12
(Disposizioni in materia di privacy)

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. I trattamenti dei dati sono effettuati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* (in S.O. n. 123 alla G.U. 29 LUGLIO 2003, n. 174), integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”* (in G.U. 4 settembre 2018 n. 205) e sono finalizzati unicamente alla completa esecuzione dei procedimenti e dei processi gestiti in attuazione della presente Convenzione, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari vigenti.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti e trattati dall’ Unione Terre di Castelli per le finalità della presente convenzione.
3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 13
(Disposizioni finali)

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell’articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.